
Legge regionale 06 ottobre 2010 n. 52

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 11.10.2010)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all' articolo 11 della l.r. 64/2009

Art. 2 - Modifiche all' articolo 13 della l.r. 64/2009

Art. 3 - Modifiche all' articolo 14 della l.r. 64/2009

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Considerato quanto segue:

1. L'attuale termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento attuativo della l.r. 64/2009, previsto per la presentazione della denuncia di esistenza e per l'eventuale domanda di regolarizzazione, è in imminente scadenza ed il superamento di detto termine comporterebbe l'applicazione delle relative sanzioni da parte della provincia, sia nei casi di mancata presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini;

2. Le province hanno manifestato alla Regione Toscana l'obiettivo e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti, in considerazione della mole di adempimenti richiesti in funzione della presentazione della suddetta denuncia ed in considerazione del periodo estivo nel quale essi dovrebbero essere condotti;

3. In conseguenza di quanto detto sopra, l'applicazione automatica e massiva delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini, da un lato comporterebbe un aggravio organizzativo per le province nell'esecuzione dei relativi controlli sulla veridicità della documentazione, dall'altro sarebbe percepita dagli utenti come inutilmente vessatoria, disincentivando la presentazione delle denunce entro i termini;

4. Si rende necessario ed opportuno accogliere la proroga richiesta sui termini entro cui presentare la denuncia di esistenza ed allineare al nuovo termine individuato anche la presentazione della domanda di sanatoria, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, in modo tale che il termine ultimo per la presentazione della denuncia di esistenza, che va comunque presentata, e per le eventuali domande di regolarizzazione e sanatoria, coincidano;

Approva la presente legge

*Art. 1**Modifiche all' articolo 11 della l.r. 64/2009*

omissis (1)

*Art. 2**Modifiche all' articolo 13 della l.r. 64/2009*

omissis (1)

*Art. 3**Modifiche all' articolo 14 della l.r. 64/2009*

omissis (1)

*Art. 4**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 novembre 2009, n. 64.